

**G/2567/44/5**

Mandelli, Bianconi, Azzollini, Comaroli, Fucksia, Mauro, Boccardi, Pezzopane

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2567 recante «Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016»,

*premesso che :*

l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, all'articolo 2, comma 3, prevede l'obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

il medesimo comma stabilisce che le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate entro cinque anni dalla data dell'ordinanza e riguardare in via prioritaria edifici ed opere ubicate nelle zone sismiche 1 e 2, secondo quanto definito nell'allegato 1 della stessa,

*impegna il Governo*

a valutare la possibilità di prevedere che le regioni che possiedono presidi ospedalieri di I e II livello ubicati in zone a rischio sismico 1 e 2, effettuino prioritariamente le verifiche tecniche di cui all'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274.